



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Decreto del Sindaco

Registro Decreti del Sindaco

N. 2 del 01/06/2022

Oggetto: Individuazione del Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Pieve a Nievole.

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 01/06/2022

IL SINDACO

VISTA:

a) la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (c.d. "Freedom of Information Act");

b) l'art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012 - come modificato dal d.lgs. 97/2016 - che recita:

"7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39";

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) avente ad oggetto "Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (trattasi del primo PNA predisposto ed approvato dall'Anac ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali dovranno tenerne conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019);

Riscontrato che, in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, al punto 5.2. "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" l'Anac ha chiarito che:

1) le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con autonomia e effettività;

2) d'ora in avanti pertanto il responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nuovo acronimo: RPCT);

3) il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;

4) occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari; a parere dell'Anac tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012 (in base al quale il responsabile "indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che

non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione e di trasparenza”);

5) il PRCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell'art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale “gestore” delle operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016, di procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Richiamato il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della trasparenza: “...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”, oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Accertato che:

- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;
- il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che “l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
- con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

Visti:

- il d.lgs. n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;
- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. **1/2013**;
- la delibera CIVIT n. 15/2013;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la vigente dotazione organica;

CONSIDERATO che dal 13/07/2021 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Montemurlo e il Comune di Pieve a Nievole, per la gestione associata della Segreteria Generale tra i due Comuni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 del 29/07/2021 con cui veniva nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario generale pro-tempore dott.ssa Vera Aquino;

CONSIDERATO che attualmente la carica di Segretario generale risulta vacante e che si ritiene opportuno conferire la nomina di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a un Responsabile di Settore dell'Ente, al fine di evitare che l'Ente resti privo di questa fondamentale figura;

CONSIDERATO che la Responsabile del Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di Supporto Rag. Monica Bonacchi è in possesso di idonei requisiti culturali, morali e professionali per assumere il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvisoriamente, fino alla nomina del nuovo Segretario generale dell'Ente;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019;

VISTA la delibera CIVIT n. 15/2013;

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 267/2000;

VISTI lo statuto comunale e l'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTA la vigente dotazione organica;

DECRETA

- 1) di individuare e nominare temporaneamente la Rag. Monica Bonacchi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), per il periodo 01/06/2022 – 30/06/2022, al fine di evitare che l'Ente resti privo di questa fondamentale figura;
- 2) di trasmettere il presente atto di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016 nonché alla Prefettura di Pistoia, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Settore per gli adempimenti conseguenti;
- 3) di dare atto che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per accettazione e pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Responsabili dell'Ente.

Il Sindaco
(Gilda Diolaiuti)¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto del Sindaco n. 2 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 01/06/2022 al 16/06/2022 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 01/06/2022

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Gilda Diolaiuti
